



Ordinanza sul registro di commercio (ORC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale Svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 ottobre 2007¹ sul registro di commercio è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 621 capoverso 2, 933 capoverso 2, 943 e 950 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO²);

visto l'articolo 102 lettera a della legge del 3 ottobre 2003³ sulla fusione (LFus),

Sostituzione di un termine

Negli articoli 46 capoverso 2 lettera b, 52 rubrica, 74 capoverso 2 lettera b, «constatazioni» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «accertamenti».

Art. 22 cpv. 4

⁴ Devono essere legalizzati da un pubblico ufficiale:

a. gli statuti di:

1. società anonime,
2. società in accomandita per azioni,
3. società a garanzia limitata,
4. società cooperative,

¹ SR 221.411

- 5. società di investimento a capitale fisso,
 - 6. società di investimento a capitale variabile;
- b. gli atti di fondazione.

Art. 43 cpv. 1 lett. f (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 3 frase introduttiva e lett. b e d

¹ Con la notificazione della costituzione di una società anonima occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

f. *concerne soltanto il testo tedesco;*

³ In caso di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:

b. *Abrogato*

d. l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione almeno abilitata a esercitare la funzione di perito revisore.

Art. 44 lett. g n. 3 e 4 e lett. g^{bis}

L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

g. l'accertamento dei promotori che:

- 3. al momento della firma dell'atto costitutivo, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto,
- 4. non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;

g^{bis}. se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati;

Art. 45cpv. 1 let. h e s, cpv. 2 frase introduttiva e lett. a e b nonché cpv. 3

¹ L'iscrizione nel registro di commercio delle società anonime contiene le indicazioni seguenti:

- h. l'entità del capitale azionario e dei conferimenti effettuati con l'indicazione della moneta, nonché il numero, il valore nominale e la specie delle azioni;
- s. la forma delle comunicazioni della società agli azionisti;

² Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, occorre iscrivere anche i fatti seguenti:

- a. il conferimento in natura con l'indicazione della data del contratto, dell'oggetto del contratto e delle azioni emesse a tale scopo nonché eventuali ulteriori controprestazioni della società;
- b. *Abrogata*

³ *Abrogato*

Art. 46 cpv. 1, cpv. 2 lett. e e cpv. 3 frase introduttiva e lett. b-d e cpv. 4

¹ Un aumento ordinario del capitale azionario è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea generale.

² Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- e. in caso di conferimenti in denaro, un'attestazione da cui risulti in quale banca sono stati depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico;

³ Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento di capitale è effettuato mediante capitale proprio, occorre fornire anche i documenti giustificativi seguenti:

- b. *Abrogata*
- c. l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione almeno abilitata a esercitare la funzione di perito revisore;
- d. in caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile:
 - 1. il conto annuale nella versione approvata dall'assemblea generale e verificata da un revisore abilitato; o
 - 2. il conto intermedio verificato da un revisore abilitato se, al momento della deliberazione dell'assemblea generale, la data di chiusura del bilancio risale a più di sei mesi.

⁴ Se i diritti d'opzione sono limitati o soppressi, deve essere fornita l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione almeno abilitata a esercitare la funzione di perito revisore.

Art. 47 Atti pubblici

¹ L'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale contiene le indicazioni seguenti:

- a. l'ammontare nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento del capitale azionario nonché l'ammontare dei conferimenti da effettuare;
- b. il numero o, se del caso, il numero massimo nonché il valore nominale e la specie delle azioni che sono emesse, nonché i diritti di preferenza connessi con le singole categorie di azioni;
- c. il prezzo d'emissione o l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione di determinarlo e il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo;
- d. nel caso di conferimenti in natura, il loro oggetto e la loro stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società;

- e. nel caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite;
- f. la conversione di capitale proprio liberamente disponibile;
- g. nel caso di vantaggi speciali, il loro contenuto e valore nonché il nome dei beneficiari;
- h. ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative;
- i. ogni limitazione o soppressione del diritto d'opzione e le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione;
- j. le condizioni per l'esercizio di diritti d'opzione acquistati contrattualmente;
- k. se del caso, la soppressione del margine di variazione del capitale.

² L'atto pubblico sugli accertamenti del consiglio d'amministrazione e sulla modifica dello statuto contiene le indicazioni seguenti:

- a. l'accertamento del consiglio d'amministrazione che:
 - 1. tutte le azioni sono validamente sottoscritte,
 - 2. i conferimenti promessi corrispondono al prezzo totale di emissione,
 - 3. al momento degli accertamenti, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell'assemblea generale,
 - 4. non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi,
 - 5. i singoli documenti giustificativi su cui si fonda l'aumento del capitale gli sono stati esibiti;
- b. la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente la modifica dello statuto;
- c. la menzione dei documenti giustificativi da parte del pubblico ufficiale e l'attestazione che gli sono stati esibiti.

Art. 48 cpv. 1 lett. k e cpv. 2

¹ L'iscrizione nel registro di commercio di un aumento ordinario del capitale contiene le indicazioni seguenti:

- k. se del caso, la soppressione del margine di variazione del capitale.

² Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoversi 2 e 3.

Titolo della sezione 3 e art. 49 e 50

Abrogati

*Titolo prima dell'art. 51***Sezione 4: Aumento con capitale condizionale***Art. 51 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2*

¹ Con la notificazione per l'iscrizione della deliberazione dell'assemblea generale concernente un aumento con capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

² *Abrogato*

Art. 52 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

¹ Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti gli accertamenti sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- c. l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione almeno abilitata a esercitare la funzione di perito revisore;

² L'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione corrisponde alla deliberazione dell'assemblea generale e contenere le indicazioni seguenti:

- a. gli accertamenti del consiglio d'amministrazione concernenti:
 1. il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse,
 2. se del caso, i diritti di preferenza inerenti a determinate categorie di azioni,
 3. lo stato del capitale azionario e del capitale condizionale alla fine dell'esercizio annuale o al momento della verifica,
 4. il fatto che i singoli documenti su cui si fonda l'aumento del capitale gli sono stati esibiti;
- b. la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto;
- c. la menzione dei documenti giustificativi da parte del pubblico ufficiale e l'attestazione che gli sono stati esibiti.

Art. 53 Abrogazione o modifica della disposizione statutaria sull'aumento con capitale condizionale

¹ La soppressione o la modifica della disposizione statutaria sull'aumento con capitale condizionale deve essere notificata all'ufficio del registro di commercio per l'iscrizione, se:

- a. i diritti di conversione o d'opzione sono estinti;
- b. tali diritti non sono stati accordati; o
- c. tutti o una parte dei titolari hanno rinunciato all'esercizio dei loro diritti di conversione o d'opzione.

² Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la deliberazione del consiglio d'amministrazione sull'abrogazione o la modifica della disposizione statutaria;
- b. la relazione di un'impresa di revisione almeno abilitata a esercitare la funzione di perito revisore;
- c. lo statuto modificato.

³ L'atto pubblico contiene la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'abrogazione o la modifica della disposizione statutaria sull'aumento con capitale condizionale.

⁴ L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. la data della modifica dello statuto;
- b. l'indicazione che la disposizione sull'aumento con capitale condizionale è stata modificata o abrogata.

Art. 54

¹ Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto e sui suoi accertamenti;
- b. lo statuto modificato;
- c. *concerne soltanto il testo tedesco*;
- d. nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile:
 1. il conto annuale nella versione approvata dall'assemblea generale e verificata da un revisore abilitato oppure, se al momento della deliberazione dell'assemblea generale la data di chiusura del bilancio risale a più di sei mesi, il conto intermedio verificato da un revisore abilitato,
 2. la deliberazione dell'assemblea generale documentata da un atto pubblico secondo cui le riserve libere sono messe a disposizione del consiglio d'amministrazione per la liberazione successiva,
 3. un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso,
 4. l'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione almeno abilitata come perito revisore;
- e. in caso di conferimenti in natura o compensazione:
 1. un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso,
 2. un'attestazione di verifica senza riserve di un'impresa di revisione almeno abilitata a esercitare la funzione di perito revisore,

3. i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti;

² L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti:

- a. l'accertamento del consiglio d'amministrazione che:
 1. i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione,
 2. non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi,
 3. i documenti giustificativi sui cui si fondano i conferimenti ulteriori gli sono stati esibiti;
- b. se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inserimento nello statuto delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura;
- c. la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati;
- d. la menzione dei documenti giustificativi da parte del pubblico ufficiale e l'attestazione che tali documenti gli sono stati esibiti.

³ L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. la data della modifica dello statuto;
- b. il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati.

⁴ In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoversi 2 e 3. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante la conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto.

Art. 55 Riduzione ordinaria del capitale

¹ Con la notificazione per l'iscrizione di una riduzione del capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale circa la riduzione del capitale azionario;
- b. l'atto pubblico concernente la deliberazione del consiglio d'amministrazione e la modifica dello statuto;
- c. l'attestazione di verifica di un'impresa di revisione almeno abilitata a esercitare la funzione di perito revisore;
- d. il conto annuale o, se la data di chiusura del bilancio precede di più di sei mesi il momento in cui l'assemblea generale delibera la riduzione del capitale azionario, un conto intermedio;
- e. lo statuto modificato.

² L'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'ammontare nominale della riduzione o, se del caso, l'ammontare nominale massimo della medesima;

- b. le modalità della riduzione del capitale azionario, specificando segnatamente se la riduzione è effettuata mediante la riduzione del valore nominale o la soppressione di azioni;
- c. l'impiego dell'ammontare della riduzione del capitale;
- d. se del caso, la soppressione del margine di variazione del capitale.

³ L'atto pubblico concernente la modifica dello statuto e gli accertamenti del consiglio d'amministrazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'accertamento del consiglio d'amministrazione che
 - 1. al momento degli accertamenti, i requisiti della legge, dello statuto e della deliberazione dell'assemblea generale sono adempiti,
 - 2. i documenti giustificativi su cui si fonda la riduzione del capitale gli sono stati esibiti;
- b. la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto;
- c. la menzione dei documenti giustificativi da parte del pubblico ufficiale e l'attestazione che gli sono stati esibiti.

⁴ L'attestazione di verifica deve attestare che i debiti sono interamente coperti nonostante la riduzione del capitale azionario.

⁵ L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. la qualifica di riduzione del capitale azionario;
- b. la data della modifica dello statuto;
- c. l'impiego dell'ammontare della riduzione;
- d. l'ammontare del capitale azionario dopo la sua riduzione;
- e. l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo la riduzione del capitale azionario;
- f. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo la riduzione del capitale azionario;
- g. se del caso, la soppressione del margine di variazione del capitale.

⁶ Se la società ha riscattato e annullato azioni proprie, si applica la procedura di riduzione del capitale.

Art. 56 Riduzione del capitale azionario per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio

¹ Se il capitale azionario è ridotto per togliere in tutto o in parte un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale;
- b. la modifica dello statuto;

- c. la relazione di revisione di un'impresa di revisione almeno abilitata come perito revisore;

² L'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale contiene le indicazioni seguenti:

- a. l'ammontare nominale della riduzione o, se del caso, l'ammontare nominale massimo della medesima;
- b. le modalità di esecuzione della riduzione del capitale azionario, specificando segnatamente se la riduzione è effettuata mediante la riduzione del valore nominale o la soppressione di azioni;
- c. l'impiego dell'ammontare della riduzione del capitale;
- d. il riferimento all'esito della relazione di revisione e alla modifica dello statuto;
- e. se del caso, la soppressione del margine di variazione del capitale.
- f. la modifica dello statuto.

³ Nella relazione di revisione deve essere attestato che l'ammontare della riduzione non eccede l'ammontare dell'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite.

⁴ L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto che il capitale azionario è stato ridotto per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio;
- b. la data della modifica dello statuto;
- c. la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni;
- d. l'ammontare del capitale azionario dopo la sua riduzione;
- e. l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo la riduzione del capitale azionario;
- f. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo la riduzione del capitale azionario;
- g. se del caso, la soppressione del margine di variazione del capitale.

Art. 57 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 4

Riduzione e aumento simultanei del capitale azionario

¹ Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: ...

⁴ Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capo-

verso 3 e 45 capoversi 2 e 3. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante la conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.

Titolo prima dell'art. 59a

Sezione 6a: Margine di variazione del capitale

Art. 59a Autorizzazione dell'assemblea generale

¹ Con la notificazione per l'iscrizione di un margine di variazione del capitale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale sull'autorizzazione data al consiglio d'amministrazione di modificare il capitale azionario;
- b. la modifica dello statuto;
- c. se finora la società ha rinunciato alla revisione limitata e il consiglio d'amministrazione è autorizzato a ridurre il capitale: il verbale dell'assemblea generale concernente l'elezione dell'ufficio di revisione prescritto dalla legge e una prova che quest'ultimo ha accettato la sua elezione.

² L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. l'indicazione del margine di variazione del capitale e della sua descrizione dettagliata nello statuto;
- b. il limite superiore e quello inferiore del margine di variazione del capitale;
- c. se del caso, l'indicazione che il capitale può essere solo aumentato o diminuito;
- d. la data fino alla quale è valida l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione di modificare il capitale azionario;
- e. la data della deliberazione dell'assemblea generale sulla modifica dello statuto;
- f. se del caso, l'ufficio di revisione.

³ Dopo la scadenza della validità dell'autorizzazione del consiglio d'amministrazione, occorre notificare per l'iscrizione all'ufficio del commercio:

- a. la soppressione del margine di variazione del capitale; o
- b. un eventuale rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 59b Aumento del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale

¹ Con la notificazione per l'iscrizione della deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente un aumento del capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all'articolo 46; in luogo

dell'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale, occorre fornire la deliberazione del consiglio d'amministrazione sull'aumento del capitale azionario.

² La deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'aumento del capitale azionario deve corrispondere alla deliberazione dell'assemblea generale e contenere le indicazioni seguenti:

- a. l'ammontare nominale dell'aumento del capitale azionario;
- b. il numero delle nuove azioni;
- c. il prezzo di emissione;
- d. la specie dei conferimenti;
- e. nel caso di conferimenti in natura, il loro oggetto e la stima, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite nonché eventuali altre controprestazioni della società;
- f. nel caso di una compensazione, l'indicazione dell'ammontare del credito compensato nonché delle azioni emesse a tale scopo.

³ L'atto pubblico concernente le modifiche statutarie e gli accertamenti del consiglio d'amministrazione contiene le indicazioni di cui all'articolo 47 capoverso 2.

⁴ Se l'aumento del capitale è notificato all'ufficio del registro di commercio dopo la data in cui scade l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione, non è più possibile iscrivere l'aumento di capitale.

⁵ Al contenuto dell'iscrizione si applica per analogia l'articolo 48.

Art. 59c Riduzione del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale

¹ Con la notificazione per l'iscrizione della deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente una riduzione del capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi di cui all'articolo 55; in luogo dell'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale, occorre fornire la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla riduzione del capitale azionario.

² La deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente la riduzione del capitale deve corrispondere alla deliberazione dell'assemblea generale e contenere le indicazioni seguenti:

- a. l'ammontare nominale della riduzione del capitale azionario;
- b. le modalità di esecuzione della riduzione del capitale azionario, specificando segnatamente se la riduzione è effettuata mediante la riduzione del valore nominale o la soppressione di azioni;
- c. l'impiego dell'ammontare della riduzione del capitale.

³ L'atto pubblico concernente le modifiche statutarie e gli accertamenti del consiglio d'amministrazione contiene le indicazioni di cui all'articolo 55 capoverso 2.

⁴ Se la riduzione del capitale è notificata all'ufficio del registro di commercio dopo la data in cui scade l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione, non è più possibile iscrivere la riduzione di capitale.

⁵ Al contenuto dell'iscrizione si applica per analogia l'articolo 55 capoverso 4.

Titolo prima dell'art. 59d

Sezione 6b: Cambiamento della moneta

Art. 59d

¹ Con la notificazione per l'iscrizione di un cambiamento della moneta del capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale sul cambiamento di moneta;
- b. l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto e sui suoi accertamenti;
- c. se nel contempo è effettuato un aumento o una riduzione del capitale, i documenti giustificativi necessari a tal fine.

² L'atto pubblico concernente le deliberazioni dell'assemblea generale deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. la deliberazione sulla moneta in cui si intende emettere in futuro il capitale azionario;
- b. la decisione sull'esercizio al cui inizio si intende effettuare il cambiamento della moneta;
- c. se del caso, la soppressione del margine di variazione del capitale.

³ L'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione contiene le indicazioni seguenti:

- a. l'accertamento del consiglio d'amministrazione che:
 1. si tratta della moneta estera più importante per l'attività dell'impresa,
 2. il capitale azionario espresso in moneta estera corrisponde a un controvalore di almeno 100 000 franchi,
 3. la contabilità e la presentazione dei conti sono effettuate nella stessa moneta;
- b. il corso di conversione applicato;
- c. la deliberazione sulla modifica dello statuto;

⁴ L'iscrizione nel registro di commercio contiene:

- a. la data della modifica dello statuto;
- b. la nuova moneta;

- c. l'ammontare del capitale azionario, dei conferimenti effettuati e il valore nominale delle azioni;
- d. se del caso, la soppressione del margine di variazione del capitale;
- e. se nel contempo è effettuato un aumento o una riduzione del capitale, un'indicazione a tale riguardo e le necessarie modifiche.

Art. 60

Le disposizioni della presente ordinanza riguardanti il capitale azionario si applicano per analogia al cambiamento della moneta in cui è emesso il capitale di partecipazione, all'aumento e alla riduzione di quest'ultimo nonché ai conferimenti ulteriori su di esso.

Art. 66 cpv. 1 lett. e e cpv. 3

¹ Con la notificazione per l'iscrizione di una società in accomandita per azioni occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- e. *concerne soltanto il testo tedesco;*

³ Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 43 capoverso 3.

Art. 67 lett. e n. 4

L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

- e. l'accertamento dei promotori che:
 - 4. non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;

Art. 68 cpv. 1 lett. g^{bis} e t e cpv. 2

¹ L'iscrizione nel registro di commercio di una società in accomandita per azioni contiene le indicazioni seguenti:

- g^{bis} la moneta del capitale;
- t. la forma delle comunicazioni della società ai soci;

² Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoversi 2 e 3.

Art. 71 cpv. 1 lett. g e cpv. 3

¹ Con la notificazione della costituzione di una società a garanzia limitata occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- g. *concerne soltanto il testo tedesco*

³ Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 43 capoverso 3.

Art. 72 lett. e ed e^{bis}

L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

- e. l'accertamento dei promotori che:
 1. tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte,
 2. i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione,
 3. al momento della firma dell'atto costitutivo, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto,
 4. accettano l'obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie,
 5. non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;
- e^{bis}. se il capitale azionario è espresso in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di conversione applicati;

Art. 73 cpv. 1 lett. g^{bis} e u e cpv. 2

¹ L'iscrizione nel registro di commercio di una società a garanzia limitata contiene le indicazioni seguenti:

- g^{bis} la moneta del capitale;
- u. la forma delle comunicazioni della società ai soci.

² Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoversi 2 e 3.

Art. 74 cpv. 1, cpv. 2 lett. e e cpv. 3

¹ L'aumento del capitale sociale è notificato per l'iscrizione all'ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell'assemblea dei soci.

² Con la notificazione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- e. *concerne soltanto il testo tedesco;*

³ Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali o se l'aumento del capitale sociale è liberato dal capitale proprio, si applica per analogia l'articolo 46 capoverso 3.

Art. 75 Atti pubblici

¹ L'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea dei soci contiene le indicazioni seguenti:

- a. il valore nominale o, se del caso, l'ammontare nominale massimo dell'aumento del capitale sociale;
- b. il numero o, se del caso, il numero massimo nonché il valore nominale delle nuove quote sociali che devono essere emesse;

- c. il prezzo di emissione o l'autorizzazione dei gerenti di fissarlo;
- d. il momento a partire dal quale vi è il diritto a un dividendo;
- e. nel caso di conferimenti in natura, il loro oggetto e la stima, il nome del conferente e le quote sociali che gli spettano nonché eventuali altre controprestazioni della società;
- f. nel caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le quote sociali che gli sono attribuite;
- f. la conversione di capitale proprio liberamente disponibile;
- h. nel caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari.

² L'atto pubblico concernente gli accertamenti dei gerenti e la modifica dello statuto contiene le indicazioni seguenti:

- a. l'accertamento dei gerenti che:
 - 1. tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte,
 - 2. i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione,
 - 3. al momento degli accertamenti, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell'assemblea dei soci,
 - 4. non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi,
 - 5. i sottoscrittori accettano eventuali obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, il divieto di concorrenza, i diritti preferenziali, di prelazione e di compera nonché le pene convenzionali,
 - 6. i documenti giustificativi su cui si fonda l'aumento del capitale sono stati loro esibiti;
- b. la deliberazione dei gerenti sulla modifica dello statuto;
- c. la menzione dei documenti giustificativi da parte del pubblico ufficiale e l'attestazione che gli sono stati esibiti.

Art. 76 cpv. 2

² Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali si applica per analogia l'articolo 45 capoversi 2 e 3.

Art. 77 Rubrica

Riduzione ordinaria del capitale

Art. 78 Riduzione del capitale sociale per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio

¹ Se il capitale azionario è ridotto per togliere in tutto o in parte un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea dei soci circa:
 1. l'accertamento dell'esito della relazione di revisione,
 2. le modalità secondo cui è effettuata una riduzione del capitale,
 3. la modifica dello statuto;
- b. lo statuto modificato;
- c. la relazione di revisione di un'impresa di revisione almeno abilitata a esercitare la funzione di perito revisore.

² La relazione di revisione attesta che:

- a. l'ammontare della riduzione di capitale sociale non supera l'eccedenza passiva accertata nel bilancio risultante da perdite;
- b. i soci hanno effettuato tutti i versamenti supplementivi previsti dallo statuto.

³ L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- a. il fatto che la riduzione del capitale sociale è stata effettuata per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio;
- b. la data della modifica dello statuto;
- c. la menzione se la riduzione del capitale è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle quote sociali o mediante un annullamento delle quote sociali;
- d. l'ammontare del capitale sociale dopo la riduzione del capitale;
- e. il numero e il valore nominale delle quote sociali dopo la riduzione del capitale sociale;
- f. le modifiche nella compagine dei soci.

Art. 79 *Rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 5*

Riduzione e aumento simultanei del capitale sociale

¹ Se il capitale sociale è ridotto e simultaneamente aumentato almeno all'ammontare anteriore, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

⁵ Se al momento dell'aumento del capitale vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l'articolo 45 capoversi 2 e 3. Se è nuovamente aumentato il capitale sociale mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 74 capoverso 3 e 76 capoverso 1 lettera j.

Titolo prima dell'art. 83

Sezione 5: Cambiamento della moneta, revisione, ufficio di revisione, scioglimento e cancellazione

Art. 83

Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia al cambiamento della moneta, alla revisione, all'ufficio di revisione, allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione della società a garanzia limitata.

Art. 84 cpv. 1 lett. a, b e h e cpv. 3 frase introduttiva e lett. b

¹ Con la notificazione della costituzione di una società cooperativa occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- a. l'atto costitutivo autentico;
- b. lo statuto;
- h. l'elenco dei soci firmato da un amministratore.

³ Se vi sono conferimenti in natura, occorre fornire i documenti giustificativi supplementari seguenti:

- b. *Abrogata*

Art. 85 Rubrica e lett. d, d^{bis} e h

Atto costitutivo

L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti:

- d. se del caso, il fatto che la relazione scritta dei promotori concernente i conferimenti in natura è stata portata a conoscenza dell'assemblea e da questa deliberata;
- d^{bis}. l'accertamento dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi;
- h. la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori.

Art. 87 cpv. 2

² Se al momento della costituzione vi sono conferimenti in natura, si applica per analogia l'articolo 45 capoverso 2 lettere a e b e capoverso 3.

Art. 102. cpv. 1 lett. g

¹ Con la notificazione per l'iscrizione di una società di investimento a capitale variabile occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

g. *Abrogata*

Art. 104 lett. q

L'iscrizione nel registro di commercio delle società di investimento a capitale variabile contiene le indicazioni seguenti:

q. *Abrogata*

Art. 118a Moneta

¹ Le monete ammissibili per il capitale di una società anonima, di una società in accomandati per azioni e di una società a gestione limitata sono elencate nell'allegato 3.

Art. 121 Ufficio di revisione

Ove debba essere iscritto un ufficio di revisione, si tralascia di iscrivere il genere di abilitazione di cui dispone l'impresa di revisione in questione.

129 cpv. 3

³ Tale disposizione si applica anche per l'iscrizione di un conferimento in natura operato mediante trasferimento di patrimonio secondo la LFus.

Art. 131 cpv. 1 lett. b

¹ Con la notificazione per l'iscrizione della fusione, gli enti giuridici partecipanti devono fornire i documenti giustificativi seguenti:

b. i bilanci di fusione degli enti giuridici trasferenti basati sul conto annuale (chiusura contabile singola) o sul conto intermedio (art. 11 LFus);

Art. 132 cpv. 1 lett. b

¹ L'iscrizione nel registro di commercio dell'ente giuridico assuntore contiene le indicazioni seguenti:

b. la data del contratto di fusione e dei bilanci di fusione degli enti giuridici trasferenti;

Art. 136 cpv. 1 lett. b

¹ Con la notificazione per l'iscrizione della trasformazione (art. 66 LFus) occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:

- b. il bilancio di trasformazione in quanto parte integrante del conto annuale (chiusura contabile singola) o del conto intermedio (art. 58 LFus);

Art. 137 lett. c

L'iscrizione nel registro di commercio di una trasformazione contiene le indicazioni seguenti:

- c. la data del progetto di trasformazione e del bilancio di trasformazione;

Art. 140 cpv. 1 lett. c

¹ Con la notificazione per l'iscrizione della fusione (art. 83 cpv. 3 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio presso la sede della fondazione assuntrice i documenti giustificativi seguenti:

- c. i bilanci di fusione delle fondazioni trasferenti in quanto parte integrante del conto annuale (chiusura contabile singola) o del conto intermedio (art. 80 LFus);

Art. 142 cpv. 1 lett. b

¹ Con la notificazione per l'iscrizione della fusione (art. 95 cpv. 4 LFus), l'autorità di vigilanza della fondazione trasferente deve fornire all'ufficio del registro di commercio presso la sede dell'istituto di previdenza assuntore i documenti giustificativi seguenti:

- b. i bilanci di fusione degli istituti di previdenza trasferenti in quanto parte integrante del conto annuale (chiusura contabile singola) o del conto intermedio (art. 89 LFus);

Art. 152 cpv. 1

¹ Nei casi di cui agli articoli 934 capoverso 2, 934a capoversi 1 e 2, 938 capoverso 1 e 939 capoverso 1 CO, l'ufficio del registro di commercio ingiunge all'ente giuridico di procedere alla notificazione o di comprovare che l'iscrizione, la modifica o la cancellazione non è necessaria. Impartisce all'ente giuridico un termine a tal fine.

Art. 159 lett. b n. 3 e c n. 2

L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

- b. se a un rimedio giuridico è accordato l'effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato:
 - 3. *Concerne soltanto il testo francese,*
- c. se è nominata un'amministrazione speciale del fallimento:

2. la data della deliberazione,

II

¹ L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

In nome del Consiglio federale svizzero:

...

Il presidente della Confederazione, Guy

Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

Allegato 2
(Art. 116a)

Lista delle abbreviazioni delle forme giuridiche ammesse

Deutsch

Aktiengesellschaft	AG
Genossenschaft	Gen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung	GmbH
Kollektivgesellschaft	KIG
Kommanditgesellschaft	KmG
Kommanditaktiengesellschaft	KmAG

Français

Société anonyme	SA
Société coopérative	SCoo
Société à responsabilité limitée	Sàrl
Société en nom collectif	SNC
Société en commandite	SCm
Société en commandite par actions	SCmA

Italiano

Società anonima	SA
Società cooperativa	SCoo
Società a garanzia limitata	Sagl
Società in nome collettivo	SNC
Società in accomandita	SAc
Società in accomandita per azioni	SACa

Rumantsch

Societad anonima	SA
Societad cooperativa	SCoo
Societad cun responsabladad limitada	ScrI
Societad collettiva	SCI
Societad commanditara	SCm
Societad acziunara en commandita	SACm

*Allegato 3
(Art. 118a)*

Elenco delle monete ammissibili per il capitale di una società anonima, di una società in accomandati per azioni e di una società a gestione limitata

Franco svizzero (CHF)

Sterlina britannica (GBP)

Euro (EUR)

Dollaro statunitense (USD)

Yen (JPY)